

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL”
PERGINE VALSUGANA – Provincia di Trento**

CONVENZIONE

**CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI INFERMIERA PRESSO
L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL” DI PERGINE
VALSUGANA.**

Viste le Direttive per l'assistenza sanitaria e assistenziale a rilievo sanitario nelle residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private a sede territoriale del SSP per l'anno 2026, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2148 dd. 19/12/2025 disciplinano gli standard e parametri di personale quali requisiti necessari ai fini del convenzionamento del servizio di RSA.

TRA

l'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL con sede legale in Pergine Valsugana in Via Marconi n. 4 Codice Fiscale e Partita IVA 00358720225, di seguito denominata A.P.S.P., rappresentata dal Presidente pro tempore dr. _____ nato il _____ che agisce in nome e per conto della stessa,

E

la Sig.ra _____, Infermiera, nata a _____ il _____ residente a _____ in Via _____ – Codice fiscale _____ – Partita IVA _____ in possesso del diploma di infermiera professionale, regolarmente iscritta al relativo albo professionale ed in possesso dei crediti formativi obbligatori previsti dalla vigente normativa in materia di E.C.M, si conviene quanto segue:

In conformità al Decreto del Presidente n. _____ di data _____ si stipula la seguente

C O N V E N Z I O N E

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'A.P.S.P. affida alla Sig.ra _____, l'incarico di infermiera libero professionista.

La Sig.ra _____ si impegna a prestare il proprio servizio nella R.S.A. di Via Pive n. 7 senza alcun vincolo di subordinazione ai sensi dell'art. 2222 del C.C., in qualità di Infermiera. Detto servizio sarà svolto nel pieno rispetto della legislazione sanitaria vigente, delle direttive provinciali, delle leggi in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati, nonché delle norme di deontologia professionale.

ART. 2 – Orario

Il servizio di cui sopra viene espletato con orario preventivamente concordato con il Funzionario collaboratore/coordinatore dei servizi socio assistenziali e sanitari. L'incarico si articolerà di norma con un monte ore settimanale di 24 ore. Tale monte orario potrà subire delle variazioni in aumento e/o in diminuzione sulla base delle esigenze e preventivamente comunicato dal Coordinatore dei Servizi.

Le prestazioni saranno concordate in relazione alle esigenze proprie dell'A.P.S.P. S. Spirito Fondazione Montel di Pergine Valsugana sulla base e della disponibilità dell'Infermiera, comprendenti anche le giornate festive.

Per l'erogazione dei compensi, la presenza oraria dell'Infermiera sarà attestata mediante l'utilizzo del cartellino di presenza.

ART. 3 – Mansioni

Il servizio in oggetto dovrà prevedere i seguenti compiti:

- assistenza sanitaria dell'Ospite;
- collaborazione con i medici operanti nella struttura ed esterni;
- gestione dei farmaci e dei materiali sanitari;
- tenuta delle registrazioni di competenza sanitaria;
- altre attività professionali in relazione ai bisogni degli ospiti;
- proposte al coordinatore dei servizi di eventuali diverse modalità di organizzazione degli stessi in relazione ai bisogni degli Ospiti;
- prestazioni di assistenza generica alla persona;
- collaborazione con le altre figure professionali per lo svolgimento di altre attività previste dal piano individuale;
- attività di sorveglianza e presidio della struttura;
- supporto nella gestione dell'emergenza;
- ogni altro incarico affidato dal coordinatore del servizio.

ART. 4 – Attrezzature - materiale

Per l'espletamento dell'incarico la Sig.ra _____ utilizzerà le attrezzature, il materiale e quant'altro necessario messi a disposizione dalla R.S.A..

Art. 5 – Corrispettivo e pagamenti

L'A.P.S.P. "S. Spirito Fondazione Montel" di Pergine Valsugana riconosce all'Infermiera un compenso orario di Euro 35,00.= (tariffa unica) per servizio ordinario diurno, festivo e notturno. Tale compenso è maggiorato dei contributi previdenziali nella misura di legge. Il corrispettivo per prestazioni sanitarie è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72.

Il totale del compenso delle prestazioni effettuate sarà pagato a presentazione di regolare fattura elettronica a cadenza mensile entro 15 dal ricevimento, mediante versamento sul c/c bancario.

Art. 6 - Copertura assicurativa

La Polizza RCT dell'A.P.S.P. è adeguata alla Legge 24/2017 e successivo Decreto attuativo 232/23; resta fermo l'obbligo della polizza assicurativa per l'esercente la professione sanitaria che copra quanto disposto dalla Legge 24/2017 e ss mm.

Art. 7 – Obblighi di tracciabilità

L'incarico oggetto della presente Convenzione, in quanto relativo a prestazioni di lavoro autonomo in regime di libera professione di cui al D.Lgs. 165/2001, non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come precisato al punto 3.12 delle *Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari* ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, approvate con determinazione ANAC n. 4 dd. 07/07/2011.

ART. 8 – Segreto professionale, etica e mansionario

L'Infermiera è altresì tenuta ad osservare il segreto professionale, l'etica e il mansionario previsto dalla legge.

ART. 9 – Disposizioni anticorruzione

L'infermiera, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana, approvato con deliberazione n. 71 dd. 30/12/2014 e s.m. e richiamato dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana pubblicato sul sito istituzionale www.apsp-pergine.it - sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali, ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Infermiera il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 - INFORMATIVA “BREVE” SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 Reg. UE 2016/679

Titolare del trattamento: A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel” con sede in Pergine Valsugana (TN);

Finalità del trattamento: adempimento delle funzioni istituzionali strettamente correlate all'esercizio di poteri e facoltà di cui la nostra Amministrazione è competente;

Base del trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri;

Trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati: il trattamento potrebbe riguardare dati personali relativi a condanne penali. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

Modalità del trattamento: tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR;

Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta per l'Amministrazione l'impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza;

Comunicazione, diffusione e destinatari: i dati possono essere comunicati ai soli terzi legittimati. I dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento dell'attività da essi svolta a favore dell'Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. Il loro elenco è sempre accessibile presso la sede del titolare;

Durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il tempo di legge;

Diritti dell'interessato: l'interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR;

Responsabile Protezione Dati (RPD): la nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all'indirizzo: serviziодpo@upipa.tn.it.

ART. 11 – Tutela della salute e sicurezza

All’Infermiera incaricata si applicano le misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro previste ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81.

L’A.P.S.P. si obbliga a informare l’Infermiera sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro a cui quest’ultimo è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nell’Azienda.

L’Infermiera incaricata si obbliga a fornire all’Azienda tutte le informazioni necessarie in relazione a rischi specifici relativi alla propria persona ed alla propria attività e si impegna ad osservare le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate in A.P.S.P. S. Spirito Fondazione Montel.

L’attività oggetto della presente convenzione si configura come attività specifica non interferente con le attività e l’organizzazione dell’A.P.S.P., pertanto il presente incarico non è soggetto all’approvazione e stesura del D.U.V.R.I.

In considerazione del valore della presente convenzione i costi della sicurezza sono considerati insiti nello stesso e quindi non diversamente considerabili.

ART. 12 – Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore il _____ e andrà a scadere il _____, salvo disdetta di una delle parti a mezzo raccomandata, da inviarsi almeno trenta giorni prima.

L’Azienda si riserva la facoltà di risolvere la convenzione in ogni momento per ragioni di carattere organizzativo, oltre che nel caso di grave inadempienza nello svolgimento della propria attività, con e-mail PEC o con lettera raccomandata A.R. e con decorrenza dalla data indicata nella medesima.

In tutti i casi di risoluzione anticipata verranno corrisposti alla professionista i compensi per l’attività effettivamente svolta.

Per quanto non contemplato dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 13 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m. e con spese a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pergine Valsugana, il _____

L’Infermiera INCARICATA

- _____ -

per l’A.P.S.P. S. Spirito Fondazione Montel

IL PRESIDENTE

- dr. _____ -

